



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

Servizio Gestione del Territorio
Ufficio: Attività Produttive - Turismo - Grandi Eventi

Responsabile procedimento: Alessandra Curti
Responsabile istruttoria: Orietta Pizzol

ORDINANZA N° 40 DEL 12/02/2020

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 38 DEL 10.09.2019 "NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità.

-nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento della diffusione del gioco d'azzardo osservato in Italia. L'ADM ha reso noto che si è passati da un fatturato di 24,8 miliardi di euro nel 2004 agli 88,5 miliardi nel 2012, arrivando ai 106 miliardi di euro nel 2018. L'incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato, aumentando l'offerta di prodotti. La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici, con conseguente aumento dei problemi personali e sociali legati al gioco eccessivo e incontrollato.

-da una ricerca fatta nel 2012 dal Dipartimento Politiche Antidroga, risulta che la popolazione italiana totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d'azzardo (dato rilevato con la domanda "Lei ha giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi?"). La stima dei giocatori d'azzardo patologico varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute, 2012). I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra le persone a reddito più basso ed i crescenti costi sociali del GAP in Italia ricadono di più proprio sul segmento più vulnerabile della nostra società.

-si tratta, pertanto, di una patologia molto seria, le cui cause sono molteplici e variegata, che non va affatto sottovalutata perché può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne soffre e dei suoi familiari, ma anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura. La

Consulta Nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurai che prestano denaro a interessi esorbitanti.

RICHIAMATO il proprio *“Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2016;

VISTO il *“Protocollo d'intesa per una strategia integrata per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale e del Gap”* datato 15 settembre 2017 e trasmesso dalla Prefettura di Treviso (ns. prot. 7543/21.02.2018);

VISTO che la Regione del Veneto con la L.R. n.38 in data 10.09.2019 ha emanato le *“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”* in cui all'art. 8 – Limitazioni all'esercizio del gioco – ha previsto che:

co.1- La Giunta regionale, entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata Stato/Enti locali in data 7 settembre 2017;

VISTO che la Regione del Veneto ha adottato la proposta di deliberazione n.120/CR in data 05/11/2019 in cui ha individuato tre fasce orarie di interruzione del gioco e precisamente dalle ore 07,00 alle 9,00 – dalle ore 13,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 20,00;

VISTO CHE

- con l'approvazione della deliberazione n.120/CR la Giunta Regionale nella seduta del 05.11.2019 ha disposto, al punto n. 3 del deliberato, di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della deliberazione stessa al Consiglio Regionale, come previsto dall'art.8 della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019, per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

- la Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 26.11.2019 ha esaminato la citata proposta di deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 05.11.2019, ed ha espresso parere favorevole, a maggioranza, a condizione che la deliberazione venga così integrata: *“Dare mandato all'Area Sanità e Sociale di fornire e aggiornare le indicazioni operative alle istituzioni del territorio, anche alla luce degli ulteriori interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali e di effettuare il monitoraggio sugli effetti dell'applicazione della presente deliberazione ed in generale della normativa in materia con cadenza annuale, anche ai fini di eventuali integrazioni delle disposizioni”.*

VISTO che con deliberazione n. 2006 del 30 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha provveduto all' **“Adozione provvedimento di cui all'art. 8 “Limitazioni all'esercizio del Gioco” della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019”** con cui si approvano le disposizioni attuative relative gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e si recepisce il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26 novembre 2019;

VISTO che le tre fasce orarie di limitazione temporale all'esercizio del gioco, denominate fasce di “interruzione del gioco”, sono state individuate in considerazione

del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l'uniformità dell'orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga;

VISTO che nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature da gioco mentre potranno essere aggiunte ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale;

VISTO che il provvedimento regionale di interruzione del gioco si prefigge di essere un'azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali;

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito;

TANTO PREMESSO

VISTO che la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente linee guida per tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei (in particolare i minori) dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, il quale è in rapida espansione;

VISTO che nel Decreto Legge 13/09/2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT);

VISTO il Decreto Direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del TULPS;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa è oramai ferma nel ritenere legittimo l'intervento del Sindaco che disciplini, riducendoli, gli orari di apertura delle sale da gioco e da scommessa. Sul punto, si segnalano le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 4867 del 08/08/2018, 1933 del 28/03/2018, 3778 del 01/08/2015 e la decisione del TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 434 del 03/05/2017;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, confermare le misure di controllo sul gioco d'azzardo patologico al fine di tutelare la salute della comunità, fermo restando che, per quanto attiene alla collocazione delle sale da gioco e dei punti gioco, si farà riferimento, per i nuovi esercizi, alle distanze stabilite dalla L.R. 38/2019, art. 7;

ORDINA

A) di limitare l'orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS e pertanto:

1. GLI ORARI DI INTERRUZIONE DEL GIOCO NELLE SALE AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS SARANNO QUINDI:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:00** (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00** (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00** (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);;

L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI INTERRUZIONE DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);
- Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);

L'orario di interruzione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra **sarà in tutto identico a quello previsto al punto 1).**

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

B) di prevedere che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltre alle seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;

□ Divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 8, TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 TULPS ai minori di anni 18;

DISPONE INOLTRE

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art 7bis del D. Lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, 6 comma, TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

Il medesimo art. 16, come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L.125/2008, prevede che "per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";

AVVERTE CHE

il provvedimento verrà tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

COMUNICA CHE

a norma dell'art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
Antonio Miatto